



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 20/02/2006

CC N. 10

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RIASSETTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROMOSSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I.A.NO.MI S.P.A.

L'anno duemilasei addi venti del mese di Febbraio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC	X		17 - Bonalumi Paolo	FI	X	
2 - Gasparini Daniela	DS-UNU		X	18 - Martino Marco	FI	X	
3 - Fasano Luciano	DS-UNU	X		19 - Poletti Claudio	AS	X	
4 - Zucca Emilio	SDI	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	DS-UNU	X		21 - Zagati Mirko	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	DS-UNU	X		22 - De Vecchi Manuel	RC		X
7 - De Zorzi Carla A.	DS-UNU	X		23 - Napoli Pasquale	DLM-UNU	X	
8 - Sacco Giuseppe	DS-UNU	X		24 - Del Soldato Luisa	DLM-UNU	X	
9 - Brioschi Fabio	DS-UNU	X		25 - Risio Fabio	DLM-UNU	X	
10 - Longo Alessandro	DS-UNU	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
11 - Seggio Giuseppe	DS-UNU	X		27 - Sisler Sandro	AN	X	
12 - Sonno Annunzio	DS-UNU	X		28 - Casarolli Silvia	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI	X		30 - Bianchi Gerardo	AS	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI	X					

Componenti presenti n. 29.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 23989

OGGETTO

RIASSETTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PROMOSSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I.A.NO.MI S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Consiglio di amministrazione (in breve Cd'a) di IANoMI s.p.a. (quale società delle reti) costituita ai sensi dell'art. 35, cc. 9 e 10, L. 448/2001 (c.d. Legge finanziaria 2002) e dell'art. 113, c. 13, D.Lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), con delibera del 28 settembre 2005, ha manifestato il proprio interesse ad acquistare l'intero pacchetto (in mano pubblica) delle azioni SINoMI s.p.a. (attiva nel servizio di depurazione e fognature ex L. 36/1994 [c.d. Legge Galli] e Legge regionale Lombardia [in breve: L.R.] 26/2003 [*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale*]);

che il sopra citato fine è quello di consentire ad IANoMI s.p.a. di dare esecuzione alla delibera n. 9 del 6/7/2005 della Conferenza Autorità Territoriale Ottimale (in breve: A.T.O.) Provincia di Milano, avente come oggetto "*Approvazione del Piano d'Ambito*", dove, al punto n. 2 della parte deliberativa, è stato approvato "2] *di condizionare l'entrata in vigore del piano tariffario facente parte del Piano d'Ambito oggetto della presente, all'avvenuto conferimento nelle Società dei rami d'azienda necessari per l'effettuazione dell'erogazione del servizio, così come previsto dalle disposizioni di cui alle delibere n. 7 del 16 giugno 2003, n. 5 del 9 febbraio 2004 nonché n. 6 del luglio 2005*";

che IANoMI s.p.a. è già socia degli attuali soggetti di *sub* bacino interessanti l'A.T.O. idrico integrato della Provincia di Milano;

che i Sindaci dei Comuni soci della SINoMI s.p.a. hanno già ricevuto dalla IANoMI s.p.a. la comunicazione di cui al prot. 2222 del 5/10/2005, avente come oggetto "*Sollecitazione ad offrire in vendita a I.A.N.o.MI. S.p.A. le azioni di S.I.No.MI S.p.A.*" allegata sotto la lettera "A";

che SINoMI s.p.a. ha ricevuto dalla IANoMI s.p.a. la comunicazione del 5/10/2005, avente ad oggetto "*Operazione di acquisto delle azioni di S.I.No.MI S.p.a., diritto di gradimento*" allegata sotto alla lettera "B";

che l'Autorità d'A.T.O. della Provincia di Milano (quale soggetto regolatore il servizio idrico integrato) ha espressamente subordinato l'entrata in vigore del piano tariffario al trasferimento (quale operazione di finanza straordinaria da meglio perfezionarsi) dei rami aziendali del servizio idrico al soggetto di bacino territorialmente competente; atteso che con il trasferimento in esame la partecipazione nel citato soggetto di bacino saranno detenute dalle trasferenti;

che (per quanto qui interessa) la trasferente di cui al punto precedente è quindi da identificarsi, alla luce della specifica realtà di riferimento, nella IANoMI s.p.a., la quale, a seguito del trasferimento, continuerà a partecipare al capitale del soggetto di bacino erogatore il servizio idrico integrato (v. le delibere della Conferenza A.T.O. della Provincia di Milano [in breve: la Conferenza] del 18/3/2003, n.4 e del 16/6/2003 e successive sino alla n. 9 del 6/7/2005);

che la Conferenza d'Ambito con la delibera del 9/2/2004, n. 5, ha affidato per un periodo di anni 30 l'erogazione del servizio idrico integrato al soggetto di bacino territorialmente competente della Provincia di Milano, ricorrendo al modulo gestorio della società mista ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, c.5, lett. "b", T.U.E.L.;

che il succitato affidamento risulta, per *expressis verbis*, condizionato [v. il punto "IV" della parte narrativa della citata delibera n. 5 del 9/2/2004] al fatto "*che, entro il 31/12/2005: A. le stesse società [di sub bacino e poi di bacino] dimostrino: a) di possedere le caratteristiche soggettive di cui [all'] art. 113, comma 5, lettera b), D. Lgs. 267/2000; (vale a dire siano "società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza", (b) abbiano provveduto, in conformità con la Legge Regionale 26/03, a separare l'erogazione del Servizio Idrico Integrato dalle altre attività del settore idrico, (c) siano divenute titolari dei rami di azienda necessari per l'effettuazione dell'erogazione del servizio; B. sia stato adottato il Piano d'Ambito da parte della Conferenza (delibera n. 5)";*

che IANoMI s.p.a. potrà dar luogo all'*iter* procedimentale individuato dalle varie delibere di Conferenza, solamente se potrà preventivamente riprendere il controllo azionario di SINoMI s.p.a.;

che tra gli organi istituzionali della IANoMI s.p.a. e della SINoMI s.p.a. sono avvenuti diversi incontri di approfondimento su quanto trattasi;

che sotto il profilo ricognitivo, anche alla luce del Regolamento regionale del 28/2/2005, n. 4 (in attuazione dell'art. 49, c. 3, L.R. 26/2003), la gestione delle infrastrutture sarà attribuita (per quanto qui interessa) a IANoMI s.p.a.;

che, a regime, le recenti delibere della Conferenza prevedono quindi (per quanto qui strettamente interessa): i) che IANoMI s.p.a. dovrà ricoprire il ruolo di società (proprietaria) delle reti e della gestione delle stesse; ii) che il soggetto unico di bacino (come da fusione) svilupperà l'erogazione del servizio; iii) che IANoMI s.p.a. continuerà a partecipare al capitale del soggetto unico di bacino, trasferendo a quest'ultimo il ramo dell'erogazione del servizio idrico (*id est* della attività in capo a questa società per il servizio di depurazione e fognatura);

Preso atto:

che la realizzazione di tale percorso è possibile solo se IANoMI s.p.a. risulterà essere titolare dell'esercizio del servizio, oggi in capo a SINoMI s.p.a.;

che sia IANoMI s.p.a., sia SINoMI s.p.a., sono partecipati dagli stessi enti pubblici locali (Comuni e Provincia di Milano), i quali risultano essere i titolari del servizio idrico integrato;

che per dare corso al percorso anzi delineato IANoMI s.p.a. (v. le rispettive delibere già citate in premessa), ha quindi manifestato l'interesse ad acquistare dagli azionisti locali partecipanti al capitale di questa società l'intero pacchetto azionario, affinché SINoMI s.p.a. possa prima diventare una società partecipata in via unipersonale da IANoMI s.p.a. e poi possa essere trasferita al soggetto unico di bacino, previo aumento di capitale di quest'ultimo soggetto, riservato a IANoMI s.p.a.;

che in via prodromica alla sopra citata operazione, senz'altro complessa sotto il profilo procedimentale, è da ritenersi ragionevole ed opportuno disporre di una preliminare verifica di revisione dell'attuale statuto sociale di SINoMI s.p.a., per accelerare le operazioni di acquisto del pacchetto azionario della parte di IANoMI s.p.a.;

che, per quanto noto, nella riunione dell'11/11/2005, gli organi istituzionali competenti delle sopra citate Aemme Acque s.p.a. e Miacque s.p.a.; compatibilmente alle decisioni dei rispettivi soci, si sono impegnate a dar corso al “*Progetto di fusione ed aggregazione per la costituzione della società unica di erogazione nella Provincia di Milano*”.

Considerato:

che il Consiglio di amministrazione di SINoMI s.p.a. ha vivamente auspicato che una volta che IANoMI s.p.a. avrà trasferito (quale operazione di finanza straordinaria nel seguito da meglio delinearsi) SINoMI s.p.a. al soggetto unico di bacino, il percorso strategico si completi con il conferimento (da parte di quest'ultimo) del ramo *ex* SINoMI s.p.a. ad una Società operativa territoriale (in acronimo: SOT), partecipata in via unipersonale dal soggetto unico di bacino, per la gestione delle fasi complementari del servizio depurazione e fognature (o, *ad abundantiam*, idrico integrato);

che sussistono, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a., e per quanto di sua competenza, i presupposti di fatto per quanto esposto al precedente punto, in quanto IANoMI s.p.a. avrà nel frattempo trasferito alla partecipata SINoMI s.p.a. tutte le risorse (anche umane) necessarie per l'esercizio del servizio in essere in aderenza ai contenuti della L.R. 26/2003 e relativi Regolamenti sopra ricordati, e che quindi il successivo conferimento di SINoMI s.p.a. al soggetto unico di bacino sarà tale da non alterare le previsioni tariffarie del Piano d'Ambito, in quanto non verrebbero (di fatto) a modificarsi i fattori economici da riprendersi all'interno della tariffa (v. costi di gestione);

che sussistono, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a. e per quanto di sua competenza, i presupposti di diritto per quanto esposto in precedenza, in quanto la SOT di cui trattasi sarà esclusivamente partecipata dal soggetto unico di bacino, il quale mantiene le fasi principali del servizio (v. convenzione di gestione, carta dei servizi, rapporti istituzionali con l'Autorità d'A.T.O., rapporti infragruppo, ecc.), mentre la SOT attraverso la gestione delle fasi complementari, garantirà la piena disponibilità del *know how* e della qualità ed operatività del servizio già esistente all'interno (oggi) dalla SINoMI s.p.a., a tutto beneficio degli interessi degli utenti che l'Autorità d'A.T.O., in via esponenziale, tutela;

che sussistono quindi, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a. e per quanto di sua competenza, le motivazioni di fatto e di diritto (v. art. 97 Costituzione e artt. 1 e 3, L. 241/1990 come novellata dalla L.15/2005), affinché il percorso strategico individuato dall'Autorità d'A.T.O. sino al trasferimento del ramo di attività del servizio (ora in capo a SINoMI s.p.a.) da parte dell'attuale socio (IANoMI s.p.a.) del soggetto unico di bacino, si completi attraverso la SOT caldeggiata, capace di garantire (ed anzi esaltare) la qualità del servizio erogato a tutto favore della cittadinanza e dell'utenza di riferimento;

che, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a., l'*iter* procedimentale per pervenire alla SOT è quello del conferimento da parte del soggetto unico di bacino ad una società di capitali da esso partecipata in via unipersonale, comprendente gli *asset* dell'*ex* ramo operativo di SINoMI s.p.a.;

Rilevato:

che il Cd'a di SINoMI s.p.a. ritiene quindi, e per quanto di sua competenza, condivisibile la manifestazione d'interesse di cui alla proposta del Cd'a IANoMI s.p.a., onde addivenire al definitivo assestamento del servizio idrico integrato nell'A.T.O. della Provincia di Milano;

il ruolo d'impulso che il vigente ordinamento attribuisce, nella società a totale partecipazione pubblica, al Cd'a (v. Cassazione, sez. un., sentenza 25/11/2003, n. 17981);

DELIBERA

- 1) di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa, come se qui fosse stata integralmente riscritta;
- 2) di condividere ed aderire alla manifestazione d'interesse avanzata dal Cd'a di IANoMI s.p.a.;
- 3) di dare mandato al proprio legale rappresentante per approvare, nelle sedi istituzionali la modifica dell'attuale statuto sociale per quanto attiene alla speditezza di quanto deliberato;
- 4) di invitare il legale rappresentante a procedere al perfezionamento dell'atto per la cessione delle proprie azioni ordinarie di SINoMI s.p.a. a favore della IANoMI s.p.a. e a tutto quanto connesso e conseguente al prezzo e alle condizioni di pagamento di cui alla lettera prot. 2222 del 5/10/2005, in allegato, di IANoMI s.p.a., ritenuto congruo dal Cd'a di SINoMI con delibera del 25/10/2005, allegata sotto alla lettera "C";
- 5) che gli oneri e spese connesse e conseguenti alla cessione delle azioni di cui trattasi siano a carico dell'acquirente IANoMI s.p.a.;
- 6) di raccomandare agli Uffici competenti di dar luogo, per quanto di competenza, a tutto quanto inerente e conseguente alla presente delibera;
- 7) di raccomandare al Cd'a di IANoMI s.p.a. di dare luogo a tutto quanto inerente e conseguente all'acquisto di cui trattasi.

Allegati:

A, IANoMI s.p.a., lettera ai soci di cui al prot. n. 2222 del 5/10/2005

B, IANoMI s.p.a., lettera a SINoMI s.p.a. del 5/10/2005

C, SINoMI s.p.a., delibera di Consiglio di amministrazione del 25/10/2005

OGGETTO

RIASSETTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROMOSSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I.A.NO.MI S.P.A.

Il dirigente / il responsabile della posizione organizzativa esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:

- Regolare dal punto di vista tecnico 18/01/2006 _____
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Pazzi Roberta)

- Regolare dal punto di vista contabile 26/01/2006 _____
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Polenghi Stefano)

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. L'Assessore Viapiana introduce l'argomento. Si accende una lunga discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente Fasano si allontana temporaneamente dall'aula e assume la presidenza il Vicepresidente Luisa Del Soldato. Al termine della discussione il Presidente Fasano riassume la presidenza e viene presentato il seguente emendamento:

EMENDAMENTO SACCO, NAPOLI, CASAROLLI, MASSA

Inserire alla pagina due della delibera, dopo il secondo capoverso che inizia con le parole "che il succitato affidamento...(omissis)" il seguente periodo: "**Che la suddetta scadenza del 31/12/05 è stata prorogata al 20/02/06, come risulta dalla nota della società IANOMI, in data 10/02/06 (allegato D)**"

Il Consigliere Napoli, a nome dei firmatari, illustra l'emendamento. Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento. Il Consigliere Valaguzza chiede che l'allegato D venga aggiunto anche all'elenco degli allegati. Si accende una breve discussione al termine della quale la modifica proposta dal Consigliere Valaguzza viene accolta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento come integrato e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.26	
Voti favorevoli:	n.19	
Voti contrari:	n. 1	
Astenuti:	n. 6	Bonalumi, Bongiovanni, Cesarano, Martino, Petrucci, Scaffidi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sulla delibera così come emendata.

Il Consigliere Bonalumi dichiara che il suo gruppo darà voto contrario in quanto ritiene che manchi una conoscenza approfondita della materia. Lamenta inoltre la mancanza in delibera dell'iter preciso da seguire per effettuare il conferimento di quote.

Il Consigliere Napoli a nome della maggioranza dichiara soddisfazione per questo atto che razionalizza la situazione delle aziende a livello provinciale e preannuncia voto favorevole.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione così emendata e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.26	
Voti favorevoli:	n.18	
Voti contrari:	n. 7	
Astenuti:	n. 1	Bongiovanni

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e si determina il seguente risultato (allegato C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.26
Voti favorevoli:	n.18
Voti contrari:	n. 8
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

Il testo approvato è dunque il seguente:

OGGETTO
RIASSETTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PROMOSSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I.A.NO.MI S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Consiglio di amministrazione (in breve Cd'a) di IANoMI s.p.a. (quale società delle reti) costituita ai sensi dell'art. 35, cc. 9 e 10, L. 448/2001 (c.d. Legge finanziaria 2002) e dell'art. 113, c. 13, D.Lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), con delibera del 28 settembre 2005, ha manifestato il proprio interesse ad acquistare l'intero pacchetto (in mano pubblica) delle azioni SINoMI s.p.a. (attiva nel servizio di depurazione e fognature ex L. 36/1994 [c.d. Legge Galli] e Legge regionale Lombardia [in breve: L.R.] 26/2003 [*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale*]);

che il sopra citato fine è quello di consentire ad IANoMI s.p.a. di dare esecuzione alla delibera n. 9 del 6/7/2005 della Conferenza Autorità Territoriale Ottimale (in breve: A.T.O.) Provincia di Milano, avente come oggetto "*Approvazione del Piano d'Ambito*", dove, al punto n. 2 della parte deliberativa, è stato approvato "*2] di condizionare l'entrata in vigore del piano tariffario facente parte del Piano d'Ambito oggetto della presente, all'avvenuto conferimento nelle Società dei rami d'azienda necessari per l'effettuazione dell'erogazione del servizio, così come previsto dalle disposizioni di cui alle delibere n. 7 del 16 giugno 2003, n. 5 del 9 febbraio 2004 nonché n. 6 del luglio 2005*";

che IANoMI s.p.a. è già socia degli attuali soggetti di *sub* bacino interessanti l'A.T.O. idrico integrato della Provincia di Milano;

che i Sindaci dei Comuni soci della SINoMI s.p.a. hanno già ricevuto dalla IANoMI s.p.a. la comunicazione di cui al prot. 2222 del 5/10/2005, avente come oggetto "*Sollecitazione ad offrire in vendita a I.A.N.o.MI. S.p.A. le azioni di S.I.No.MI S.p.A.*" allegata sotto la lettera "A";

che SINoMI s.p.a. ha ricevuto dalla IANoMI s.p.a. la comunicazione del 5/10/2005, avente ad oggetto "*Operazione di acquisto delle azioni di S.I.No.MI S.p.a., diritto di gradimento*" allegata sotto alla lettera "B";

che l'Autorità d'A.T.O. della Provincia di Milano (quale soggetto regolatore il servizio idrico integrato) ha espressamente subordinato l'entrata in vigore del piano tariffario al trasferimento (quale operazione di finanza straordinaria da meglio perfezionarsi) dei rami aziendali del servizio idrico al soggetto di bacino territorialmente competente; atteso che con il trasferimento in esame la partecipazione nel citato soggetto di bacino saranno detenute dalle trasferenti;

che (per quanto qui interessa) la trasferente di cui al punto precedente è quindi da identificarsi, alla luce della specifica realtà di riferimento, nella IANoMI s.p.a., la quale, a seguito del trasferimento, continuerà a partecipare al capitale del soggetto di bacino erogatore il servizio idrico integrato (v. le delibere della Conferenza A.T.O. della Provincia di Milano [in breve: la Conferenza] del 18/3/2003, n.4 e del 16/6/2003 e successive sino alla n. 9 del 6/7/2005);

che la Conferenza d'Ambito con la delibera del 9/2/2004, n. 5, ha affidato per un periodo di anni 30 l'erogazione del servizio idrico integrato al soggetto di bacino territorialmente competente della Provincia di Milano, ricorrendo al modulo gestorio della società mista ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, c.5, lett. "b", T.U.E.L.;

che il succitato affidamento risulta, per *expressis verbis*, condizionato [v. il punto "IV" della parte narrativa della citata delibera n. 5 del 9/2/2004] al fatto "*che, entro il 31/12/2005: A. le stesse società [di sub bacino e poi di bacino] dimostrino: a) di possedere le caratteristiche soggettive di cui [all'] art. 113, comma 5, lettera b), D. Lgs. 267/2000; (vale a dire siano "società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza", (b) abbiano provveduto, in conformità con la Legge Regionale 26/03, a separare l'erogazione del Servizio Idrico Integrato dalle altre attività del settore idrico, (c) siano divenute titolari dei rami di azienda necessari per l'effettuazione dell'erogazione del servizio; B. sia stato adottato il Piano d'Ambito da parte della Conferenza (delibera n. 5)";*

Che la suddetta scadenza del 31/12/05 è stata prorogata al 20/02/06, come risulta dalla nota della società IANOMI, in data 10/02/06 (allegato D);

che IANoMI s.p.a. potrà dar luogo all'*iter* procedimentale individuato dalle varie delibere di Conferenza, solamente se potrà preventivamente riprendere il controllo azionario di SINoMI s.p.a.;

che tra gli organi istituzionali della IANoMI s.p.a. e della SINoMI s.p.a. sono avvenuti diversi incontri di approfondimento su quanto trattasi;

che sotto il profilo ricognitivo, anche alla luce del Regolamento regionale del 28/2/2005, n. 4 (in attuazione dell'art. 49, c. 3, L.R. 26/2003), la gestione delle infrastrutture sarà attribuita (per quanto qui interessa) a IANoMI s.p.a.;

che, a regime, le recenti delibere della Conferenza prevedono quindi (per quanto qui strettamente interessa): i) che IANoMI s.p.a. dovrà ricoprire il ruolo di società (proprietaria) delle reti e della gestione delle stesse; ii) che il soggetto unico di bacino (come da fusione) svilupperà l'erogazione del servizio; iii) che IANoMI s.p.a. continuerà a partecipare al capitale del soggetto unico di bacino, trasferendo a quest'ultimo il ramo dell'erogazione del servizio idrico (*id est* della attività in capo a questa società per il servizio di depurazione e fognatura);

Preso atto:

che la realizzazione di tale percorso è possibile solo se IANoMI s.p.a. risulterà essere titolare dell'esercizio del servizio, oggi in capo a SINoMI s.p.a.;

che sia IANoMI s.p.a., sia SINoMI s.p.a., sono partecipati dagli stessi enti pubblici locali (Comuni e Provincia di Milano), i quali risultano essere i titolari del servizio idrico integrato;

che per dare corso al percorso anzi delineato IANoMI s.p.a. (v. le rispettive delibere già citate in premessa), ha quindi manifestato l'interesse ad acquistare dagli azionisti locali partecipanti al capitale di questa società l'intero pacchetto azionario, affinché SINoMI s.p.a. possa prima diventare una società partecipata in via unipersonale da IANoMI s.p.a. e poi possa essere

trasferita al soggetto unico di bacino, previo aumento di capitale di quest'ultimo soggetto, riservato a IANoMI s.p.a.;

che in via prodromica alla sopra citata operazione, senz'altro complessa sotto il profilo procedimentale, è da ritenersi ragionevole ed opportuno disporre di una preliminare verifica di revisione dell'attuale statuto sociale di SINoMI s.p.a., per accelerare le operazioni di acquisto del pacchetto azionario della parte di IANoMI s.p.a.;

che, per quanto noto, nella riunione dell'11/11/2005, gli organi istituzionali competenti delle sopra citate Aemme Acque s.p.a. e Miacque s.p.a.; compatibilmente alle decisioni dei rispettivi soci, si sono impegnate a dar corso al "*Progetto di fusione ed aggregazione per la costituzione della società unica di erogazione nella Provincia di Milano*".

Considerato:

che il Consiglio di amministrazione di SINoMI s.p.a. ha vivamente auspicato che una volta che IANoMI s.p.a. avrà trasferito (quale operazione di finanza straordinaria nel seguito da meglio delinearci) SINoMI s.p.a. al soggetto unico di bacino, il percorso strategico si completi con il conferimento (da parte di quest'ultimo) del ramo *ex* SINoMI s.p.a. ad una Società operativa territoriale (in acronimo: SOT), partecipata in via unipersonale dal soggetto unico di bacino, per la gestione delle fasi complementari del servizio depurazione e fognature (o, *ad abundantiam*, idrico integrato);

che sussistono, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a., e per quanto di sua competenza, i presupposti di fatto per quanto esposto al precedente punto, in quanto IANoMI s.p.a. avrà nel frattempo trasferito alla partecipata SINoMI s.p.a. tutte le risorse (anche umane) necessarie per l'esercizio del servizio in essere in aderenza ai contenuti della L.R. 26/2003 e relativi Regolamenti sopra ricordati, e che quindi il successivo conferimento di SINoMI s.p.a. al soggetto unico di bacino sarà tale da non alterare le previsioni tariffarie del Piano d'Ambito, in quanto non verrebbero (di fatto) a modificarsi i fattori economici da riprendersi all'interno della tariffa (v. costi di gestione);

che sussistono, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a. e per quanto di sua competenza, i presupposti di diritto per quanto esposto in precedenza, in quanto la SOT di cui trattasi sarà esclusivamente partecipata dal soggetto unico di bacino, il quale mantiene le fasi principali del servizio (v. convenzione di gestione, carta dei servizi, rapporti istituzionali con l'Autorità d'A.T.O., rapporti infragruppo, ecc.), mentre la SOT attraverso la gestione delle fasi complementari, garantirà la piena disponibilità del *know how* e della qualità ed operatività del servizio già esistente all'interno (oggi) dalla SINoMI s.p.a., a tutto beneficio degli interessi degli utenti che l'Autorità d'A.T.O., in via esponenziale, tutela;

che sussistono quindi, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a. e per quanto di sua competenza, le motivazioni di fatto e di diritto (v. art. 97 Costituzione e artt. 1 e 3, L. 241/1990 come novellata dalla L.15/2005), affinché il percorso strategico individuato dall'Autorità d'A.T.O. sino al trasferimento del ramo di attività del servizio (ora in capo a SINoMI s.p.a.) da parte dell'attuale socio (IANoMI s.p.a.) del soggetto unico di bacino, si completi attraverso la SOT caldeggiata, capace di garantire (ed anzi esaltare) la qualità del servizio erogato a tutto favore della cittadinanza e dell'utenza di riferimento;

che, ad avviso del Cd'a di SINoMI s.p.a., l'iter procedimentale per pervenire alla SOT è quello del conferimento da parte del soggetto unico di bacino ad una società di capitali da esso partecipata in via unipersonale, comprendente gli *asset* dell'ex ramo operativo di SINoMI s.p.a.;

Rilevato:

che il Cd'a di SINoMI s.p.a. ritiene quindi, e per quanto di sua competenza, condivisibile la manifestazione d'interesse di cui alla proposta del Cd'a IANoMI s.p.a., onde addivenire al definitivo assestamento del servizio idrico integrato nell'A.T.O. della Provincia di Milano;

il ruolo d'impulso che il vigente ordinamento attribuisce, nella società a totale partecipazione pubblica, al Cd'a (v. Cassazione, sez. un., sentenza 25/11/2003, n. 17981);

DELIBERA

- 1) di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa, come se qui fosse stata integralmente riscritta;
- 2) di condividere ed aderire alla manifestazione d'interesse avanzata dal Cd'a di IANoMI s.p.a.;
- 3) di dare mandato al proprio legale rappresentante per approvare, nelle sedi istituzionali la modifica dell'attuale statuto sociale per quanto attiene alla speditezza di quanto deliberato;
- 4) di invitare il legale rappresentante a procedere al perfezionamento dell'atto per la cessione delle proprie azioni ordinarie di SINoMI s.p.a. a favore della IANoMI s.p.a. e a tutto quanto connesso e conseguente al prezzo e alle condizioni di pagamento di cui alla lettera prot. 2222 del 5/10/2005, in allegato, di IANoMI s.p.a., ritenuto congruo dal Cd'a di SINoMI con delibera del 25/10/2005, allegata sotto alla lettera "C";
- 5) che gli oneri e spese connesse e conseguenti alla cessione delle azioni di cui trattasi siano a carico dell'acquirente IANoMI s.p.a.;
- 6) di raccomandare agli Uffici competenti di dar luogo, per quanto di competenza, a tutto quanto inerente e conseguente alla presente delibera;
- 7) di raccomandare al Cd'a di IANoMI s.p.a. di dare luogo a tutto quanto inerente e conseguente all'acquisto di cui trattasi.

Allegati:

A, IANoMI s.p.a., lettera ai soci di cui al prot. n. 2222 del 5/10/2005

B, IANoMI s.p.a., lettera a SINoMI s.p.a. del 5/10/2005

C, SINoMI s.p.a., delibera di Consiglio di amministrazione del 25/10/2005

D, IANoMI s.p.a., nota del 10/02/06 prot. n.6358

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente Il Vicepresidente Il Segretario Generale
F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__24/02/2006__

Cinisello Balsamo, __24/02/2006__

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __20/02/2006__

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __7/03/2006__

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __24/02/2006__ al __11/03/2006__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale